



UNIONE ITALIANA LAVORATORI
METALMECCANICI

AGEVOLAZIONI FISCALI 2017

PER I LAVORATORI DIPENDENTI

Con la Legge di stabilità 2017,
arrivano le modifiche inerenti la tassazione agevolata
per Premi di produttività e Welfare aziendale.

Conferme e chiarimenti in merito
rispetto le novità al 2016
giungono da circolari dell' Agenzia delle Entrate.

NORME COMUNI 1/7

per i premi sottoscritti nel 2016 - 2017

- Dal 1° gennaio 2016, sono state introdotte misure fiscali “agevolative” per le retribuzioni premiali (che aumentano se vi è la partecipazione dei dipendenti all’organizzazione del lavoro), nonché per lo sviluppo del welfare aziendale, che si sostanziano nell’attribuzione di opere, servizi (benefit), connotati da particolari rilevanza sociale.
- Si tratta di disposizioni che interessano diverse componenti del reddito da lavoro dipendente, finalizzato a ridurre l’onere fiscale gravante sul lavoro subordinato; sia a favore dei dipendenti (minor tassazione per alcune voci retributive), sia a favore dei datori di lavoro (risparmio degli oneri contributivi).

NORME COMUNI 2/7

per i premi sottoscritti nel 2016 - 2017

- **La Legge di Bilancio 2017** aggiorna il regime di tassazione dei premi di risultato e la disciplina dell'opzione del cosiddetto welfare aziendale previsti dalla Legge di Stabilità 2016, aumentando l'ammontare dei premi soggetti ad imposta sostitutiva agevolata nella misura del 10 % da 2.000,00 a 3.000,00 euro e da 2.500,00 a 4.000,00 euro (nel caso di coinvolgimento dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro).
- **La manovra amplia la platea dei destinatari**, innalzando da 50.000,00 a 80.000,00 euro la soglia massima di reddito da lavoro dipendente di cui devono essere titolari i soggetti beneficiari nell'anno precedente a quello di percezione dei premi.

NORME COMUNI 3/7

per i premi sottoscritti nel 2016 - 2017

- I lavoratori, in sostituzione ai premi di risultato assoggettabili al 10%, possano scegliere di fruire di beni e/o di servizi (esempio autovetture ad uso promiscuo, prestiti a tasso agevolato, alloggi concessi in uso e servizi gratuiti di trasporto ferroviario), di cui al comma 4 dell'art. 51 del TUIR.
- Un ulteriore disciplina fiscale di maggior favore è prevista nelle ipotesi in cui l'azienda sostituisca i premi di risultato con servizi di Welfare Aziendale, quali assistenza sanitaria e previdenza complementare; nello specifico, i contributi di assistenza sanitaria e quelli alle forme pensionistiche complementari, scelti in sostituzione dei premi di risultato, non concorrono né a formare reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti ad imposte.

NORME COMUNI 4/7

per i premi sottoscritti nel 2016 - 2017

- Al fine di rendere operativa la norma, prevista dalla **Legge** (tassazione agevolata per i premi di risultato e somme erogate sotto forma di **partecipazione agli utili dell'impresa**) in favore di lavoratori con redditi da lavoro dipendente, i ministri dell'Economia e del Lavoro, hanno firmato un decreto che disciplina nello specifico:
 1. I criteri di misurazione degli incrementi di produttività per l'erogazione di premi di risultato.
 2. I criteri di individuazione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.
 3. Il coinvolgimento paritetico dei lavoratori.
 4. Il deposito e il monitoraggio dei contratti.

NORME COMUNI 5/7

per i premi sottoscritti nel 2016 - 2017

- Il Decreto stabilisce che i **Contratti Collettivi Aziendali** ed i **Contratti Territoriali** prevedano dei criteri di misurazione e verifica degli incrementi di :
 1. **Produttività**
 2. **Redditività**
 3. **Qualità**
 4. **Efficienza**
 5. **Innovazione**

NORME COMUNI 6/7

per i premi sottoscritti nel 2016 - 2017

- Questi parametri devono comporsi, nell'aumento della **produzione** o in **risparmi** dei fattori produttivi o nel miglioramento della **qualità dei prodotti e/o dei processi**, anche attraverso la **riorganizzazione** dell'orario di lavoro, **il cui raggiungimento sia verificabile** in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o analoghi.
- Il Decreto stabilisce che l'applicazione dell'imposta sostitutiva agevolata (10%) è subordinata al **deposito del contratto** (da effettuare entro **30 giorni dalla sottoscrizione**), e alla **dichiarazione di conformità** dello stesso (secondo un modello che verrà reso disponibile sul sito del Ministero del lavoro).

NORME COMUNI 7/7

per i premi sottoscritti nel 2016 - 2017

- In merito al Coinvolgimento paritetico dei lavoratori la norma stabilisce che l'incremento del limite della tassazione agevolata per i premi di risultato, viene riconosciuto nel caso in cui i Contratti Collettivi di Lavoro prevedano strumenti e modalità di **coinvolgimento paritetico dei lavoratori** nell'organizzazione del lavoro da realizzarsi attraverso un piano che stabilisca, la costituzione di un **gruppo di lavoro** nel quale operano Responsabili aziendali e Rappresentati dei lavoratori, finalizzato al miglioramento o all'innovazione delle aree produttive e/o di sistemi di produzione, che prevedono **strutture di consultazione e monitoraggio** degli obiettivi da perseguire, oltre che la realizzazione di **rapporti periodici** che illustrino le attività svolte e i risultati fin allora raggiunti.

LA LEGGE DI BILANCIO 2017 1/5

- La Legge riferita al 2017, di fatto rilancia le agevolazioni sui premi di produttività e sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili di impresa.
 1. Vengono incrementati gli importi dei premi agevolati.
 2. Vengono innalzati i limiti reddituali di accesso.
 3. Amplia la platea dei lavoratori beneficiari.
- Il campo di applicazione dei dipendenti che possono usufruirne si allarga ai lavoratori che svolgono mansioni di più elevata qualificazione, ne consegue pertanto un innalzamento del limite reddituale a favore dei lavoratori con un trattamento retributivo più elevato.

LA LEGGE DI BILANCIO 2017 2/5

- Le condizioni alle agevolazioni sui premi di risultato e sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili di impresa non subiscono stravolgimenti.
- Viene, **mantenuta la filosofia della legge di Stabilità 2016** (Legge n. 208 del 2015) che consente l'accesso ai benefici esclusivamente ai datori di lavoro privati in presenza di effettivi risultati, affidando alla contrattazione collettiva di secondo livello l'individuazione dei criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione nonché i criteri di individuazione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili **che consentono di fruire della tassazione agevolata.**

LA LEGGE DI BILANCIO 2017 3/5

- La legge di Bilancio 2017, non solo valorizza il welfare aziendale in termini di estensione dei potenziali soggetti che ne possono fruire, ma **diventa uno strumento utile nell'ambito delle relazioni sindacali.**
- Esso interviene sia sui premi di risultato, sia sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili di impresa.
- Le agevolazioni sul welfare aziendale si applicano anche nel caso di erogazione dei benefits sulla base dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli accordi interconfederali o di contratti collettivi territoriali.
- Le novità sul welfare aziendale e sui premi di produttività sono diverse e tutte finalizzate ad ampliare le agevolazioni già introdotte dalle legge n. 208 del 2015 (legge di Stabilità 2016).

LA LEGGE DI BILANCIO 2017 4/5

- In tema di premi di produttività la **Legge di Bilancio 2017**, rafforza il ruolo della **contrattazione collettiva di secondo livello** incentivando il ricorso agli strumenti di welfare aziendale.
- **Elimina la tassazione nei confronti dell'erogazione di beni e servizi** ed non varia l'aliquota dell'imposta sostitutiva di IRPEF ed addizionali, che rimane ferma al 10%.
- **Favorisce la stipula di contratti di secondo livello con la finalità di premiare la produttività e la competitività delle imprese.** (L'intervento, oltre che sul comma 182 e seguenti della Legge di Stabilità 2016, incide anche sul D.P.R. 917/86 (TUIR), rafforzando i benefici delle misure del welfare aziendale).

LA LEGGE DI BILANCIO 2017 5/5

- Il lavoratore può scegliere se acquisire “il bonus” di produzione con l’agevolazione fiscale (aliquota al 10%) **se riscosso in denaro**, oppure, scegliere **se riscuotere** il relativo valore economico esentasse, **attraverso voucher** da spendere per i servizi di welfare (ad esempio la retta dell’asilo, la baby-sitter, la badante ecc.), oppure, da destinare il quanto alla previdenza integrativa e/o alla sanità complementare.
- Vediamo in dettaglio :
 1. **Cos’è il bonus produttività 2017.**
 2. **A chi spetta.**
 3. **Come funziona l’erogazione del bonus sia in denaro, sia in voucher.**

	Tassazione Agevolata	Detassazione
Applicazione	Dal 1° gennaio 2017	Dal 1° gennaio 2017
Tipologia del premio	In denaro, unitamente alla retribuzione.	Erogazione di servizi e prestazioni
Limite di reddito nel 2016	€ 80.000,00	€ 80.000,00
Beneficiari	Lavoratori dipendenti del settore privato: <ul style="list-style-type: none"> ■ impiegati ■ operai ■ quadri ■ apprendisti salvo espressa rinuncia scritta.	Lavoratori dipendenti del settore privato: <ul style="list-style-type: none"> ■ impiegati ■ operai ■ quadri ■ apprendisti salvo espressa rinuncia scritta.

<p style="text-align: center;">Causali di corresponsione</p>	<p>Premi di risultato legati a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione; ■ Somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa. 	<p>Trattamenti di welfare aziendale, in alternativa ai premi aziendali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Prestazioni a sostegno di istruzione, educazione, assistenza socio-sanitaria, servizi di asili nido, borse di studio a familiari, ecc.); ■ Cessione di prodotti dell'azienda al valore normale ■ Contributi ad enti o casse a fini assistenziali ■ Contributi versati al fondo di previdenza complementare
<p style="text-align: center;">Agevolazioni Fiscali</p>	<p style="text-align: center;">Tassazione agevolata aliquota al 10%</p>	<p style="text-align: center;">Detassazione totale</p>

<p>Importo massimo</p>	<p>1. € 3.000,00 2. € 4.000,00 (se i lavoratori sono coinvolti pariteticamente nell'organizzazione aziendale)</p>	<p>Nessun Limite se non quelle previsti in base a specifiche norme giuridiche e tributarie e/o contrattuali</p>
<p>Procedure di Applicazione</p>	<p>L'erogazione può avvenire solo a seguito della realizzazione di contratti aziendali e/o territoriali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze (R.S.U. / R.S.A.)</p>	<p>L'erogazione può avvenire solo a seguito della realizzazione di contratti aziendali e/o territoriali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze (R.S.U. / R.S.A.)</p>

BONUS PRODUTTIVITÀ 2017

- E' un bonus che prevede la detassazione del salario collegato alla produttività.
- In altre parole, **il bonus produttività 2017 prevede una tassazione agevolata dei premi produzione al 10%** dei così detti premi di risultato concessi dall'azienda ai suoi dipendenti.
- Tali premi, sulla base del nuovo decreto, **saranno totalmente esenti dalla tassazione qualora il dipendente, sceglierà di utilizzare il valore del bonus che gli spetta, in voucher per i servizi di welfare (per pagare la retta dell'asilo, la baby sitter, la badante), oppure, per aumentare la quota versata per la pensione integrativa e/o la sanità complementare.**

A CHI SPETTA IL BONUS 2017

- A tutti i dipendenti di aziende private che contrattualizzano un premio di risultato.
- Per questi lavoratori, il decreto prevede una tassazione agevolata con aliquota fissa al 10% se il premio viene dato in denaro o esentasse nel caso in cui il lavoratore scelga di ricevere l'importo del premio in voucher per acquistare servizi di welfare, previdenza integrativa o Sanità complementare.
- **E' compito delle aziende e delle organizzazioni sindacali fissare, attraverso la contrattazione aziendale e/o territoriale, gli obiettivi da raggiungere;** in tal caso scatterà un premio di produzione fino ad un massimo di €/annuo 4.000,00 (qualora le aziende sottoscrivano accordi con i sindacati con il coinvolgimento dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro) tassati al 10% e non secondo gli scaglioni IRPEF sul reddito.

COME FUNZIONA IL BONUS 2017

- Il bonus produttività 2017, prevede innanzitutto una aliquota agevolata al 10% sui premi erogati, ciò significa che ci sarà una agevolazione fiscale del salario collegato alla produttività, quindi l'inerente tassazione non seguirà il tradizionale meccanismo degli scaglioni IRPEF da applicare al reddito bensì vi sarà un'aliquota fissa pari al 10%.
- Nel caso in cui, invece, lo stesso dipendente scelga di utilizzare il valore del premio non in denaro ma in voucher per acquistare i servizi di welfare e/o per la previdenza integrativa o la Sanità complementare, il bonus produttività 2017 sarà totalmente esentasse (in quanto non svilupperebbe reddito diretto) e di conseguenza il suo valore aumenterebbe del 10%, poiché non soggetto a nessuna tassazione.

BONUS PREMIO 2017 IN DENARO

- Se il dipendente opta per l'erogazione dell'importo del bonus in denaro, su tale importo gli viene applicata una tassazione con aliquota agevolata fissa al 10%.
- Ciò significa che se il premio è di € 3.000,00 annuo, con l'agevolazione fiscale riceverà in busta paga € 2.700,00 netti, al posto della tassazione ordinaria che prevede :
 1. 23% per redditi da 0 ai € 15.000,00 (ovvero per i primi € 1.250,00 mensili);
 2. 27% per redditi tra € 15.001,00 ed i € 28.000,00 (ovvero aliquota da aggiungersi e calcolarsi per gli importi superiori ai primi € 1.250,00 fino ai € 2.333,33 mensili);
 3. 38% per redditi da € 28.001,00 e € 55.000,00 (aliquota da calcolarsi ed aggiungersi per gli importi superiori a € 2.333,41 mensile).

BONUS PREMIO 2017 IN VOUCHER PER SERVIZI WELFARE AZIENDALE

- Se invece il dipendente opta di ricevere l'importo del premio non in denaro ma in voucher per acquistare servizi di welfare aziendale, ossia servizi che il datore di lavoro farà erogare al dipendente per aumentare i suoi benefits dal punto di vista economico e sociale, ad esempio trasporti, assistenza medica, smart working, asilo nido, baby-sitter, badante, scuola materna, agevolazioni per il tempo libero, servizi alla famiglia, borse di studio per i figli fiscalmente a carico, corsi di formazione ecc., o per la previdenza integrativa o la Sanità complementare, l'importo spettante al dipendente sarà esentasse, per cui sui € 3.000,00 euro di premio, si riceveranno voucher per € 3.000,00.

PREMI DI PRODUTTIVITÀ 1/2

- In linea di massima vi è un innalzamento (da 50.000,00 a 80.000,00 euro), del **tetto massimo di reddito di lavoro dipendente**, che consente l'accesso alla tassazione agevolata.

Vediamo nella specificità come funzionano

- Gli importi dei premi erogabili aumentano:
 1. da 2.000 a 3.000 euro, nella globalità dei casi;
 2. da 2.500 a 4.000 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

La Legge di Bilancio 2017 stabilisce che non vanno assoggettate all'imposta sostitutiva le somme determinate come specifici **benefit aziendali**, fruiti dal lavoratore in sostituzione dell'imposta sostitutiva sui premi in argomento.

PREMI DI PRODUTTIVITÀ 2/2

1. **I contributi alle forme pensionistiche complementari**, anche se superano il limite di deducibilità pari a 5.164,65 euro;
2. **I contributi di Assistenza Sanitaria** versati a enti e/o casse aventi esclusivamente fini assistenziali;
3. **Le azioni distribuite ai dipendenti** a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro e/o in ogni caso che siano cedute prima che trascorranò almeno tre anni dalla percezione, anche oltre il limite di esenzione pari a 2.065,83 euro.

Non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva agevolata del 10%

WELFARE AZIENDALE

- In materia di welfare aziendale rientrano:
 1. **I contributi ed i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti e/o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto un rischio nel compimento degli atti della vita quotidiana.**
 2. **L'utilizzazione di opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato e/o pubblico, in conformità alle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, del accordo interconfederale e/o di un contratto collettivo territoriale.**

Le misure di welfare possono anche essere previste da contratti nazionali, territoriali, interconfederali e aziendali.

TABELLA COMPARATIVA 2016 / 2017

	Legge di Stabilità 2016	Legge di Bilancio 2017
Periodo di applicazione	2016	2017
Limite di Reddito	€ 50.000,00	€ 80.000,00
Contrattazione nazionale o territoriale	Stipula del contratto e/o accordo con l' indicazione dei criteri di valutazione degli incrementi di produttività e le misure di welfare concordate.	Possibilità di prevedere, nell'accordo, l'estensione del beneficio ad opere e servizi del datore di lavoro; benefit aziendali; contributi e premi versati a favore di prestazioni aventi per oggetto il rischio nel compimento degli atti della quotidianità o pensionistici.

**Redditi non
computabili nel
calcolo del limite**

- Trattamenti di welfare aziendale in alternativa ai premi :
1. Prestazioni a sostegno di istruzione, educazione, assistenza sociale e sanitaria, servizi asili nido, borse di studio a familiari;
 2. Cessione di prodotti dell'azienda al valore normale;
 3. Contributi ad enti o casse a fini assistenziali e/o previdenziali.

- Trattamenti di welfare aziendale, fruiti in alternativa ai premi aziendali:
1. Contributi alle forme pensionistiche complementari
 2. Contributi di assistenza sanitaria
 3. Assegnazione azioni in parola per scelta del lavoratore, in sostituzione dei premi

GRAZIE
PER
L'ATTENZIONE !